



**31436**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto**

**GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa, il giorno **11.01.2022**, ha pronunciato con il rito previsto **dall'art 85, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, così come modificato con la legge di conversione **n. 27 del 24 aprile 2020**, nonché **dall'art. 5 del D.l. n. 28 del 30 aprile 2020** e **dall'art. 26 ter del d.l. n. 104/20**, introdotto dalla legge di conversione **n. 126/20**, e **dall'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 44 del 2021**, come modificato dal decreto-legge **30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 7**, che ha disposto che i termini previsti dai commi 2, 5 e 8-bis del cit. articolo 85 sono prorogati fino al **"31 marzo 2022"**,

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **31436** del registro di Segreteria, proposto da **GIUSEPPE ALU'**, nato a Santa Caterina Villarmosa (CL) il 17.9.1961 (c.f. LAUGPP61P17I169M), rappresentato e difeso dagli **avv.ti Nive Lorenzato e Ilaria Crestani**, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, via della Meccanica n. 1/n,

**RICORRENTE**



**contro**

**I.N.P.S.**, rappresentato e difeso **dall'Avv. Aldo Tagliente**,  
con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale INPS di  
Venezia, Dorsoduro 3500/d,

**contro**

**MINISTERO DELLA DIFESA, non costituito,**

RESISTENTE

**in via principale**, accertare la sussistenza in capo al Signor  
Giuseppe Alù del suindicato beneficio e per l'effetto ordinare ai  
resistenti:

1) la rideterminazione del trattamento pensionistico come  
maturato, comprensivo della maggiorazione della base pensionabile di  
cui all'art. 4 del d. lgs. 165/1997, relativa ai sei aumenti periodici di  
stipendio;

2) la corresponsione delle relative somme maturate e non  
corrisposte, comprensive di interessi a partire dalla data del  
pensionamento nonché di tutti i benefici connessi, anche ai fini del  
T.F.S..

Con vittoria di spese anche generali e compensi per il giudizio  
oltre a IVA e CPA.

VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto  
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **come modificato dal d.lgs. 7**  
**ottobre 2019, n. 114**; l'art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205;

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato **il 7 gennaio 2021** e notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto quanto precisato in epigrafe.

Con memoria di costituzione depositata **il 29 dicembre 2021**, **l'INPS**, ha chiesto **in via preliminare**, di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti su tutte le domande del ricorrente, o quanto meno sul capo della domanda relativo al TFS, rientrando le stesse nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo;

**nel merito**, respingersi il ricorso perché infondato; con vittoria di onorari di causa.

Con nota deposita **il 5 gennaio 2022**, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Nell'udienza, celebrata con il rito previsto dall'art 85, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato con la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dall'art. 5 del D.l. n. 28 del 30 aprile 2020 e dall'art. 26 ter del D.l. n. 104/20, introdotto dalla legge di conversione n. 126/20, **il Giudice si è riservato la decisione all'esito della camera di consiglio** senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

### MOTIVI DELLA DECISIONE



31436

Preliminarmente deve essere parzialmente accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento a quella parte della domanda introduttiva del giudizio riferita al TFS.

È consolidata la giurisprudenza secondo la quale la giurisdizione di questa Corte, quale giudice delle pensioni pubbliche, è circoscritta alle controversie sul diritto alla pensione e sulla misura e entità della stessa e, quando non si tratta di questioni funzionali al trattamento pensionistico, bensì al trattamento di fine rapporto, la giurisdizione è dell'autorità giudiziaria ordinaria ovvero amministrativa a seconda della natura di rapporto di lavoro (**Suprema Corte di Cassazione Sezioni unite civili sentenza 9 giugno 2016, n. 11849, n. 25039 del 2013, e n. 10455 del 2008**).

Il trattamento di fine servizio TFS, quale che sia la sua declinazione, corrisponde a un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro pubblico, non soggetto quindi alla cognizione di questo Giudice (Sez. Veneto 231/2015; Piemonte 176/2015; Lombardia 83/2017).

Ciò premesso, in accoglimento dell'eccezione della parte convenuta, poiché una parte della domanda giudiziale riguarda la corresponsione del trattamento di fine servizio TFS, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento a questa domanda, e rilevato che, nel caso in esame, la fattispecie attiene a personale in regime di diritto pubblico, si deve ritenere, che la controversia sia devoluta alla cognizione del **Giudice**



31436

**amministrativo**, alla luce del chiaro disposto di cui **all'art. 63 comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che indica la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 comma 1, per quanto di rilievo in questa controversia, ergo il personale in regime di diritto pubblico, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi (**Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., Sez.Un., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., Sez.Un., 14 ottobre 1998 n. 10149**)” (**Corte di Cassazione, SSUU, 26/6/2020 n. 12863**).

Nel caso di specie, dunque, la controversia deve essere devoluta **al Giudice amministrativo**, esclusivamente per la parte della domanda introduttiva di questo giudizio riferita al TFS.

Si provvede, pertanto ad individuare, secondo quanto stabilito dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il **Giudice amministrativo**, quale giudice munito di giurisdizione sulla domanda relativa al TFS.

Il petitum del ricorso introduttivo di questo giudizio è l'applicazione dell'**art. 4 della legge n. 165/1977** al trattamento di quiescenza del ricorrente.

*"Articolo 4 Maggiorazione della base pensionabile.*



31436

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i **sei aumenti periodici** di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9- bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, **sono attribuiti**, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio **da qualsiasi causa determinata**, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. (omissis)".

Risulta dagli atti del giudizio che il ricorrente, in forza all'Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio **a domanda** il 25/07/2019 con un'anzianità complessiva di anni 44, mesi 9 e giorni 26.



31436

Con determinazione del **5/11/2019** del Polo specialistico INPS per le pensioni ai Carabinieri di Chieti al ricorrente è stata conferita la pensione diretta ordinaria di anzianità con il sistema "Misto 2012" a decorrere dal **26/7/2019**, calcolata su dati economici comunicati dal Centro Nazionale Amministrativo dei Carabinieri, nei quali non era incluso il beneficio ex art. 4 della legge 265/1997.

In data **5.9.2019**, al ricorrente veniva notificato da parte del Ministero della Difesa, decreto con il quale veniva disposto:

*"nei riguardi del Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente ALU' Giuseppe, nato a Santa Caterina Villarmosa (CL) il 17 settembre 1961, "sospeso precauzionalmente dall'impiego" a titolo obbligatorio, è disposta, **a decorrere dal 22 settembre 2018**, ai soli fini giuridici, la sanzione della "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari", ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, per l'effetto, il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto, del richiamato Decreto Legislativo n. 66/2010".*

**L'art. 867 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66**, dispone:

***"Provvedimenti di perdita del grado***

*1. Il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado è*



31436

*disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.*

*2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421 del codice civile.*

*3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.*

*4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all'articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso.*

*5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:*

*a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1;*

*b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2.*

*6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto”.*

**L'art. 923, comma 5,** prevede espressamente che:



31436

*"Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, **anche se** si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude **successivamente** con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa".*

Quindi **nel caso di perdita del grado**, la cessazione dal servizio deve intendersi intervenuta per tale causa **anche ai fini pensionistici**.

Questo Giudice rileva che nel caso di specie l'originaria causa di cessazione dal servizio è stata **sostituita** dalla: "*perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari*", che costituisce una causa **autonoma** di cessazione dal servizio **non** contemplata fra quelle previste dall'art. 4 della legge 165/1997 ai fini dell'applicazione del relativo beneficio.

In questo senso, si è già espressa parte della giurisprudenza di questa Corte (**Sez. Sardegna, 20 novembre 2013 n. 298; Sez. Umbria, 30 dicembre 2019, n. 98**).

Pertanto, il ricorso deve essere **rigettato**.

Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.



31436

In applicazione dell'art. 429 c.p.c., come modificato dall'art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine **di 15 giorni** per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la **Regione Veneto**, in composizione monocratica,

**DICHIARA**

La carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in favore di quella del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, del **Giudice amministrativo** funzionalmente competente per territorio in relazione alla parte della domanda avente ad oggetto il TFS.

**RIGETTA**

Il ricorso in epigrafe.

**CONDANNA**

Parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'INPS, liquidandole in **euro 500,00** (cinquecento/00), oltre a IVA e CPA.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine **di 15 giorni** dalla data dell'udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Venezia, **il 11.01.2022.**

**31436**



**IL GIUDICE**  
(Cons. Maurizio Massa)  
F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/01/2022

Il Funzionario preposto

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del GUP a sensi dell'art. 52  
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione  
omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se  
esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Venezia, 28/01/2022

**IL FUNZIONARIO PREPOSTO**